

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
000000000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 GEN. 2005

28 GEN. 2005

ADDI'

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHIETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - CIARAMELLETTI - GARGANO - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. 85

OGGETTO:

Definizione delle specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità previste dalla finanziaria regionale 2004, art.78 della Lr. n. 2/2004, e dall'articolo "Attività di Unifonfid Lazio s.p.a." della Finanziaria regionale 2005. Approvazione Convenzione.




85 78 GEN. 2005

6

Oggetto: Definizione delle specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità previste dalla finanziaria regionale 2004, art 78 della l.r. n.2/2004, e dall'articolo "Attività di Unionfidi Lazio S.p.A" della Finanziaria regionale 2005, - Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA della Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO la normativa di cui all'art. 52 della legge regionale n.11/1997 e successive modificazioni e integrazioni con la quale la Regione Lazio ha promosso la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A. al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'agricoltura e dei servizi;

VISTO l'art. 78 della legge finanziaria regionale 2004, n.2 del 27.2.2004, e in particolare:

- il comma 1 in cui si prevede che, nell'ambito delle risorse attribuite alla Società Unionfidi per la concessione di garanzie di credito alle piccole e medie imprese del Lazio, una quota pari a €2.000.000,00 è destinata alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo mediante l'istituzione, nell'ambito dell'unità previsionale di base C22, del capitolo denominato "Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo",
- il comma 2 in cui si prevede che con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sulla base di una proposta organica predisposta dalla Società Unionfidi;

VISTO l'articolo, concernente "Attività di Unionfidi Lazio S.p.A.", della legge finanziaria regionale 2005 nel quale si prevede:

- al comma 1, che il Fondo di garanzia istituito con la sopra richiamata l.r. n.11/1997, art.52, gestito da Unionfidi Lazio S.p.A., riferito agli interventi non regolati dalla Convenzione Regione/Unionfidi del 30 marzo 2004 relativa al nuovo Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'art.13 della l.r. n.3/2003, si intende prorogato per il rilascio di garanzie a favore di quelle specifiche tipologie di imprese e di soggetti non aventi le caratteristiche per accedere alla garanzia del nuovo Fondo nonché per la prestazione di garanzie a favore di fidejussioni rilasciate da banche e/o compagnie di assicurazioni a fronte di programmi di sviluppo;
- al comma 2, che le garanzie rilasciate da Unionfidi a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di garanzia ex l.r. n.11/1997, art.52 saranno di natura primaria e nella misura massima del 50% del finanziamento erogato, con le stesse procedure e le modalità di gestione previste per il nuovo Fondo di garanzia di cui alla convenzione del 30 marzo 2004 ed al relativo Regolamento;

85 28 GEN. 2005

- al comma 3, che la garanzia del suddetto Fondo potrà esplicarsi anche nella forma di cogaranzia;
- al comma 4, che la Regione e Unionfidi provvedono d'intesa ad apportare alle convenzioni in essere le modificazioni conseguenti alle finalità di cui al presente articolo, individuando le specifiche tipologie di applicazione;

ATTESO che i fondi previsti nel Documento tecnico allegato al Bilancio 2004, al capitolo C22521 "Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo", da trasferire alla società Unionfidi Lazio S.p.A nell'importo di €2.000.000,00, sono stati impegnati dal competente Dipartimento con Determinazione n.C2442 del 14.12.2004 nelle more della definizione, con deliberazione della Giunta Regionale, delle specifiche misure idonee al perseguimento delle finalità ex comma 2 del citato art.78 della L.R. n.2/2004;

CONSIDERATO che la Unionfidi Lazio S.p.A. ha trasmesso formalmente, come da note acquisite agli atti della Regione- Dipartimento Economico ed Occupazionale con prot. nn. 10690 e 10693 del 26.1.2005, la "Proposta Organica" richiesta dal succitato art. 78, comma 2, della l.r. n.2/2004;

ATTESO che la "bozza di convenzione" a suo tempo predisposta per l'operatività dei fondi di cui al predetto art. 78 della L.R. 2/2004, risulta essere rispondente alle finalità e agli scopi richiamati nella legge finanziaria della Regione Lazio per le "Attività di Unionfidi Lazio S.p.A." relativa all'anno 2005;

ATTESO che si possa procedere alla definizione delle specifiche misure secondo quanto previsto dalla normativa di cui ai sopra indicati articoli della finanziaria regionale per gli anni 2004 e 2005;

ATTESO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;


All'unanimità

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Soc. Unionfidi Lazio S.p.A., in ogni sua parte, nessuna esclusa, risultando la stessa rispondente, a quanto previsto nelle norme richiamate nelle Convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo concernente "Attività di Unionfidi Lazio S.p.A." della Finanziaria regionale 2005, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. Di autorizzare il direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale a sottoscrivere la convenzione specificata al punto 2 .

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 FEB. 2005





REPUBBLICA ITALIANA N. 85
DEL 28 GENN 2005

tra

la **Regione Lazio**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale Dott. Giorgio Camponi nato a Roma l' 8 Gennaio 1945 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio (di seguito, per brevità, la "Regione")

e

la **Società Unionfidi Lazio S.p.A.**, con sede in Roma, Via Liegi n. 58, rappresentata dal Presidente Gianni Merluzzi nato a Roma il 03/10/1940 domiciliato in Roma, via V. Bellini, 22 giusta delega verbale del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16/01/2001 (di seguito, per brevità, "Unionfidi")

Premesso

- che la Regione Lazio, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale, ha promosso con l'art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997 e successive modifiche, comprese quelle introdotte da ultimo con la legge regionale n. 44 del 30 dicembre 2003, (di seguito, per brevità, la "L.R. 11/1997"), la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.;
- che, ai sensi dello statuto della Unionfidi ed in conformità all'art. 52 della citata L.R. 11/1997 l'oggetto sociale della Unionfidi consiste essenzialmente:
 - (a) nella prestazione di garanzie in primo grado a favore delle piccole e medie imprese a fronte dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi da istituti di credito e finanziari e
 - (b) nella prestazione di garanzie in secondo grado su finanziamenti a breve termine finalizzata al rafforzamento della capacità operativa di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, promossi dalle categorie imprenditoriali;
- che il predetto art. 52 della L.R. 11/1997 prevede altresì che la Unionfidi eserciti le attività che costituiscono il proprio oggetto sociale anche attraverso il ricorso a fondi di garanzia sia pubblici che privati, tra cui i fondi affidati dalla Regione, e che, per l'utilizzo di detti fondi, la Unionfidi stipuli apposite convenzioni con gli enti affidanti i fondi volte a disciplinare il funzionamento e le procedure dei fondi medesimi;
- che, in data 30 marzo 2004, la Unionfidi ha stipulato con la Regione apposita Convenzione, Rep. n. 4203 dell'01/04/2004, per la gestione di un Fondo di garanzia, denominato "Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio" destinato, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 11/1997, a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti nel Lazio nei settori dell'industria, commercio, turismo, artigianato, agricoltura e servizi.
 - che la legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2004 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", art. 78, nell'ambito delle risorse attribuite alla Unionfidi, ha riservato una quota pari ad € 2.000.000,00 destinato alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo mediante l'istituzione di uno specifico fondo,

denominato "Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo" (di seguito per brevità "Fondo di Garanzia Agricolo");

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

Art. 2

(Gestione del Fondo di Garanzia)

La Regione conferisce, in via esclusiva, alla Unionfidi il mandato per la gestione del Fondo di Garanzia Agricolo, costituito da risorse finanziarie per complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Art. 3

(Regolamento di gestione)

La gestione del Fondo di Garanzia Agricolo è disciplinata anche dal Regolamento di Gestione, che è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 4

(Finalità del Fondo di Garanzia)

Il Fondo di Garanzia Agricolo è destinato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (le "PMI") operanti nel Lazio nel settore dell'agricoltura e per realizzare specifici interventi di smobilizzo di crediti e/o il rilascio di fidejussioni bancarie e assicurative per la riduzione dei costi bancari e delle passività onerose.

Unionfidi si impegna a non utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di Garanzia Agricolo per finalità diverse da quelle cui lo stesso è destinato per legge.

Nel caso in cui la Regione intenda modificare le finalità di cui al primo comma o ridurre le somme destinate alla copertura delle garanzie a fronte dei finanziamenti in essere a favore delle PMI, e, comunque, nel caso di deroga concessa dalla Regione agli accordi stabiliti con la presente Convenzione, la Regione medesima assumerà ogni conseguente responsabilità nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte.

Art. 5

(Natura, forma e limiti d'intervento della garanzia)

La garanzia si esplica in forma di garanzia diretta e di cogaranzia nella misura e con le modalità di seguito indicate.

La **garanzia diretta** è la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia Agricolo direttamente a favore degli Istituti finanziatori.

Tale garanzia viene concessa nella misura del 50% dell'ammontare del finanziamento erogato ed esclusivamente per finanziamenti a breve termine concessi per spese di gestione, scorte aziendali, innovazioni tecnologiche, anticipazioni su contratti, anticipazioni su contributi e anticipazioni su fatture.

Per poter accedere alle procedure di ammissione alla garanzia diretta del Fondo, le operazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- importo minimo ammissibile pari ad € 15.000,00;
- importo massimo ammissibile pari ad € 100.000,00.

La **cogaranzia** è la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia Agricolo direttamente a favore degli Istituti finanziatori congiuntamente alla garanzia diretta prestata dal "Fondo di garanzia per

l'accesso al credito delle PMI del Lazio", gestito dalla stessa Unionfidi in virtù della Convenzione stipulata con la Regione in data 30 marzo 2004.

La cogaranzia viene concessa nella misura del 30% dell'ammontare del finanziamento erogato ed esclusivamente per finanziamenti a medio e lungo termine concessi a fronte di investimenti in beni materiali ed immateriali.

Per poter accedere alle procedure di ammissione alla cogaranzia del Fondo, le operazioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima di 5 anni per i finanziamenti con garanzia chirografaria;
- durata massima di 10 anni per i finanziamenti con garanzia ipotecaria;
- importo minimo ammissibile pari ad € 15.000,00;
- importo massimo ammissibile pari ad € 150.000,00 elevabile ad € 350.000,00 in presenza di analogo progetto ammesso al contributo del Piano di sviluppo Rurale.

La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, esclusivamente entro i limiti delle disponibilità del Fondo di Garanzia Agricolo.

La garanzia del Fondo di Garanzia Agricolo non costituisce per Unionfidi e per la Regione vincolo di coobbligazione con le PMI.

La garanzia non ha valore integrativo delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il finanziamento.

La garanzia ha il fine esclusivo di agevolare l'accesso al credito e viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane.

Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali.

La garanzia rilasciata dal Fondo non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

Art. 6

(Richieste di ammissione e Promozione del Fondo)

Le richieste di ammissione al Fondo di garanzia devono essere inoltrate alla Unionfidi, in duplice copia, su apposito modulo di richiesta.

Le richieste possono essere inoltrate anche per il tramite delle OO.II. del settore agricolo e degli Istituti finanziatori convenzionati.

Le OO.II., in particolare, potranno raccogliere ed organizzare la presentazione delle domande di finanziamento, dati sullo stato delle imprese e sui settori, volume d'affari e incidenze occupazionali contribuendo alla promozione del fondo sul territorio.

Art. 7

(Istituti finanziatori)

Gli Istituti finanziatori, già convenzionati con Unionfidi per il "Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio", che vorranno avvalersi anche della garanzia del Fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo, dovranno sottoscrivere uno specifico atto di adesione, con il quale manifesteranno l'accettazione integrale della presente Convenzione e del Regolamento di Gestione del Fondo e si impegneranno ad attivare le linee di credito previste alle migliori condizioni di mercato.

Alla garanzia del Fondo di Garanzia Agricolo oggetto della presente Convenzione potranno accedere anche Istituti finanziatori non ancora convenzionati con Unionfidi, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, che dovranno prevedere l'accettazione integrale della presente Convenzione nonché del Regolamento di Gestione del Fondo.

Art. 8

(Valutazione della struttura tecnica di Unionfidi)

La struttura tecnica della Unionfidi accoglie le richieste di ammissione alla garanzia a valere sul Fondo di Garanzia Agricolo esprimendo il proprio parere sulla conformità delle richieste alla normativa vigente ed al Regolamento di Gestione.

La struttura tecnica della Unionfidi procede, pertanto, alla valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti, aggregando e valutando i dati economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa e redige per ciascuna di esse delle schede di valutazione.

Le richieste di ammissione alla garanzia, corredate della documentazione necessaria alla loro valutazione e dalle schede di valutazione, sono sottoposte all'esame del C.T.D. competente e degli organi societari della Unionfidi.

Art.9

(Comitato Tecnico Deliberativo)

Al C.T.D. spetta l'approvazione od il rigetto delle richieste di accesso alle garanzie e la determinazione delle condizioni relative alla concessione della garanzia sui finanziamenti, su proposta della struttura tecnica di Unionfidi, tenuto conto della documentazione allegata alle richieste di ammissione alla garanzia a valere sul Fondo e delle schede di valutazione tecnica fornite dalla struttura tecnica di Unionfidi.

Il C.T.D. decide sulla ammissibilità delle predette richieste secondo le procedure e le modalità previste dal Regolamento di Gestione.

La delibera del C.T.D. di ammissibilità della richiesta di rilascio della garanzia viene inoltrata, unitamente alla richiesta e alle schede di valutazione della struttura tecnica di Unionfidi, all'Istituto finanziatore.

La comunicazione da parte dell'Istituto finanziatore dell'avvenuta ammissione al finanziamento dell'impresa comporterà il rilascio della lettera di garanzia da parte di Unionfidi.

Art. 10

(Accantonamento tecnico-contabile)

Contestualmente all'attivazione della garanzia, l'Unionfidi procederà all'accantonamento tecnico contabile di una quota del Fondo di Garanzia Agricolo in percentuale variabile, calcolata e stabilita preventivamente dalla stessa Unionfidi nel Regolamento di Gestione sulla base dell'entità del rischio corrispondente alla singola operazione di finanziamento.

I criteri di valutazione economico-finanziaria dell'impresa e del rischio ad essa correlato, utilizzati per la determinazione della quota di accantonamento contabile a garanzia, tengono conto dei seguenti elementi:

- la tipologia d'impresa;
- il settore di attività;
- le specifiche forme tecniche di erogazione del finanziamento;
- le garanzie dirette ed indirette;
- lo *scoring* e il "*Rating Unionfidi*" attribuito alle imprese.

Unionfidi è tenuta ad informare gli Istituti finanziatori convenzionati sulla consistenza e sugli impegni assunti a carico del Fondo di Garanzia Agricolo nel rispetto del principio di trasparenza applicabile alle operazioni di finanziamento.

Art. 11

(Rendicontazione del Fondo)

La Unionfidi è tenuta ad informare la Regione sulla gestione del Fondo di Garanzia Agricolo e sull'andamento delle attività operative, mediante due relazioni semestrali, da predisporre entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun esercizio e da inviare entro i 30 giorni successivi.

Art.12

(Durata della Convenzione)

La presente Convenzione decorre dalla data della sua approvazione ed ha durata fino al 31 dicembre 2006.

La Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta presentata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Alla scadenza saranno fatti salvi gli effetti delle obbligazioni assunte nei confronti degli Istituti finanziatori a fronte dei finanziamenti in tutto o in parte già erogati.

Le imposte di registro e relativi accessori dovuti per la registrazione della presente Convenzione sono a carico della Unionfidi.

Art.13

(Foro competente)

Il Foro di Roma avrà competenza esclusiva per le controversie che sorgano in relazione alla presente Convenzione, alla sua interpretazione, esecuzione e validità.

Roma

p. Regione Lazio

p. Unionfidi Lazio S.p.A.

